

# PROTOCOLLO RELATIVO ALLE RELAZIONI SINDACALI

## Concordato ai sensi dell'art.3 del CCNL 1/4/99

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

- Contrattazione
- Informazione
- Concertazione
- Confronto

### SEZIONE PRIMA

#### Contrattazione collettiva decentrata integrativa

Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative in ordine alle materie di cui ai numeri 4 - 11 - 14

E' invece obbligatoriamente conclusa con un accordo siglato da entrambe le parti, la procedura di contrattazione sulle materie che comportano attribuzione al personale dipendente di trattamento economico secondo quanto previsto negli articoli successivi e comunque all'interno del fondo per la produttività e gli incentivi.

#### Individuazione degli argomenti oggetto di contrattazione decentrata:

- 1) Costituzione delle risorse economiche di cui agli artt. 14 del CCNL 31.3.99 e 15 del CCNL 1.4.99, determinata con cadenza annuale coincidente con la fase di stesura del bilancio annuale di previsione;
- 2) criteri per la costituzione e la ripartizione delle risorse economiche, determinate con cadenza annuale, per le finalità di cui all'art. 17 CCNL 1.4.99;
- 3) criteri per la destinazione delle risorse finalizzate agli incrementi retributivi relativi alla progressione economica orizzontale prevista all'interno delle categorie di cui all'art.5 del CCNL 31.3.99, nonché le modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per la progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14;
- 4) verifica dell'attribuzione della categoria di inquadramento dei profili professionali individuati dall'ente;




- 5) criteri generali relativi ai sistemi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi;
- 6) criteri generali, valori di riferimento e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi relativi a:
  - a) attività svolte in condizioni disagiate (art. 17, lett. e – CCNL 1.4.99);
  - b) funzioni di responsabilità (art. 17, lett. f – CCNL 1.4.99);
  - c) attività comportanti un rischio lavorativo.
- 7) programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del personale per l'adeguamento ai processi innovativi;
- 8) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza alla variazione degli assetti organizzativi, all'innovazione tecnologica e alla variazione della domanda di servizi.
- 9) modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 22 del CCNL del 1.4.99;
- 10) le pari opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall'art.19 del CCNL 14.9.2000 e dalla legge 125/91;
- 11) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
- 12) linee di indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti portatori di handicap;
- 13) modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 53 del D.Lgs.29/93;
- 14) modalità di erogazione del servizio di mensa.

## **SEZIONE SECONDA**

### **Informazione**

1. Il Consorzio trasmette tempestivamente alla RSU tutte le deliberazioni e determine dirigenziali.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il CCNL ovvero il presente CCDI prevedano la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata, l'informazione deve essere preventiva.



## SEZIONE TERZA Concertazione

1. I soggetti rappresentanti dei lavoratori, ricevuta l'informazione ai sensi dell'articolo precedente, possono attivare, mediante richiesta scritta la procedura di concertazione.
2. La richiesta di concertazione deve essere fatta pervenire alla Direzione Generale, entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione; in caso contrario il Consorzio può procedere secondo le proprie determinazioni, senza obblighi ulteriori nei confronti della parte sindacale.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta, e si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla medesima data.
4. La concertazione non deve obbligatoriamente concludersi con la sigla da parte dei soggetti titolari delle relazioni sindacali di apposito accordo: deve, in ogni caso, essere redatto specifico verbale in cui si dia conto dell'esito della stessa e dal quale risultino le posizioni delle parti.
5. La concertazione si svolge sulle seguenti materie:
  - a) articolazione dell'orario di servizio;
  - b) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
  - c) andamento dei processi occupazionali;
  - d) disciplina della mobilità interna, della mobilità funzionale e di quella esterna;
  - e) criteri generali per la valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
  - f) criteri generali per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro agli effetti della determinazione del fabbisogno di risorse umane e della relativa dotazione organica
  - g) criteri generali relativi alle modalità di conferimento degli incarichi ed alla valutazione dei risultati
  - h) criteri generali per l'accesso dall'esterno.
6. La concertazione si svolge altresì per la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
  - a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
  - b) metodologia permanente di valutazione del personale dipendente anche ai fini della progressione economica all'interno delle categorie;
  - c) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria;
  - d) individuazione dei nuovi profili professionali e del loro inserimento nelle categorie contrattuali.
  - e) definizione dell'incentivazione delle Unità di Progetto.



## SEZIONE QUARTA Confronto

Per confronto si intende un incontro nel corso del quale, unitamente alla informazione prevista nel quadro delle relazioni sindacali, l'ente illustra l'argomento e le scelte adottate per la sua definizione e fornisce ragguagli rispetto ai chiarimenti richiesti dalle OO.SS e/o RSU.

Sono oggetto di confronto:

- 1) bilancio preventivo, per la parte relativa alle spese per il personale;
- 2) previsioni del ricorso al lavoro straordinario per l'anno successivo;
- 3) verifica annuale sull'andamento del lavoro straordinario.

A cadenza semestrale le parti si incontreranno per verificare sia l'andamento correlato alla corresponsione dei compensi incentivanti la produttività sia per verificare l'applicazione dell'art. 14 del CCNL ed individuazione delle soluzioni per attivare una progressiva e stabile riduzione.


## SEZIONE SESTA Modalità operative di comunicazione e convocazione

Per le informazioni previste nel presente protocollo, nonché per ogni altra comunicazione intercorrente fra le parti sono considerate valide, a tutti gli effetti, oltre alle normali procedure a mezzo telefax, anche le modalità d invio in forma telematica.

Le OO.SS. comunicheranno, entro un mese dalla data di entrata in vigore del CCDI all'ente un proprio recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le informazioni e/o comunicazioni che la stessa intende fornire; in difetto quest'ultima fornirà quanto dovuto al rappresentante interno dell'organizzazione sindacale.

Gli incontri delle delegazioni trattanti avvengono, previa richiesta scritta di una delle parti, con preavviso di almeno **5 gg.** lavorativi rispetto alla data proposta per l'incontro; la parte ricevente può chiedere il rinvio entro un massimo di altri **3 gg.** lavorativi.

La richiesta di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione e copia di eventuali documenti a supporto degli argomenti da discutere. La riunione è sempre valida quando sono rispettate le regole per la sua corretta convocazione. Le sedute delle delegazioni sono verbalizzate a cura dell'ente, di norma i verbali della seduta precedente sono sottoscritti all'inizio dell'incontro successivo. Le ipotesi di accordo emerse durante l'incontro sono siglate nella seduta stessa dai partecipanti. Chiunque intenda far constare a verbale una posizione specifica dovrà far pervenire al verbalizzante la propria



dichiarazione che verrà allegata al verbale. Gli accordi sottoscritti e i verbali degli incontri saranno forniti in copia ai soggetti firmatari, anche su supporto magnetico.

I protocolli d'intesa sottoscritti dai soggetti di cui all'art.10 del CCNL 1.4.99 non possono essere modificati unilateralmente in nessuna delle parti.

Durante il periodo di svolgimento della contrattazione o della concertazione le parti non possono assumere autonome iniziative né procedere ad azioni dirette in ordine alle materie in oggetto di contrattazione, concertazione e confronto prima dei tempi fissati dal presente accordo o delle relative leggi.

I soggetti firmatari promuovono appositi incontri al fine di verificare la corretta e piena applicazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal CCDI, delle norme contenute nell'accordo stesso.

### Delegazioni trattanti

1. I soggetti a cui sono demandate le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro del Consorzio sono i seguenti:

per i lavoratori:

1. RSU;
2. rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente

per il Consorzio:

1. Direttore del Consorzio
2. Presidente del Consiglio di Amministrazione

### Diritto di assemblea

La/e Rappresentanza/e Sindacali indicano le assemblee dei lavoratori.

Le assemblee dovranno essere comunicate all'ente almeno **3 gg.** lavorativi prima della data indicata.

Le assemblee si terranno secondo le modalità previste nell'accordo quadro intercompartimentale dell'agosto 1998 (da inserire sulla base delle nostra specificità.....).

Nella convocazione delle assemblee si dovrà tener conto del personale che lavora su turni in modo da arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Tutti i lavoratori (a tempo indeterminato, determinato, LSU), anche se con prestazione oraria part time, hanno diritto di partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali per un monte ore complessivo annuo di **12 ore pro capite** senza decurtazione alcuna della retribuzione.

La rilevazione dei partecipanti e delle relative ore di partecipazione di ciascuno alle assemblee, è effettuata da parte dell'ente.

L'ente informerà tempestivamente l'utenza in ordine alle modalità di sospensione e riattivazione dei servizi.

### Modalità di effettuazione degli scioperi

Da adattare alla nostra realtà non avendo servizi essenziali così come individuati dall'art. 1 del CCNL 6/7/95

L'indizione di uno sciopero sarà comunicata all'ente dalle organizzazioni sindacali promotrici almeno 10 giorni prima ed il preavviso dovrà contenere la data e l'orario. Analoga comunicazione dovrà essere inviata in caso di revoca, sospensione o differimento indetto in precedenza.

### Tutela della privacy

Nell'ambito della raccolta e dell'utilizzo dei dati personali relativi alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative del personale dipendente l'Ente, le OO.SS e la RSU si impegneranno ad osservare un'adeguata tutela della riservatezza richiamandosi ai principi fissati dalla legge 676/96.

### Permessi sindacali

Le convocazioni per partecipazione a trattative, confronti, concertazione non rientrano nel monte ore dei permessi spettanti alla RSU ed ai sindacati territoriali.

Oltre al monte ore previsto, le OO.SS, possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 dell'accordo dell'agosto 1998, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure anche in termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti alla O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.

L'ente provvederà a comunicare alle OO.SS e alla RSU, il monte ore complessivo annuo dei permessi sindacali retribuiti ai sensi dell'accordo dell'agosto 1998 entro il mese di gennaio di ogni anno (calcolato sul personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12 di ogni anno).

### Spazio e risorse strumentali

L'ente si impegna a mettere a disposizione delle RSU e delle OO.SS firmatarie del CCDI uno spazio idoneo per lo svolgimento delle assemblee. È altresì consentito l'uso delle



strumentazioni necessarie ad un corretto espletamento della propria attività all'interno dell'ente e l'accesso a tutte le reti informatiche, comprese quelle esterne.

Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo si applicano le disposizioni normative vigenti del CCNL 198/2001.

Oggi 6 febbraio 2001 presso la sede del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest si sono incontrati i signori

Per la delegazione di parte pubblica

Sig. Maurizio Lozza



Presidente CDA

Sig. Gianni Stefanini



Direttore del Consorzio

Per la delegazione di parte sindacale

Sig. Natale Cremonesi



Funzionario FpCGIL  
Comprensorio di Milano

Sig.ra Maura Beretta



RSU

e hanno sottoscritto il presente accordo.